



SENT. N. 19/24

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti magistrati

Marco PIERONI Presidente

Giuseppe Maria MEZZAPESA Consigliere relatore

Cristiano BALDI Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. 23760 del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte, nei confronti di:

- C.V.P.S. S.r.l. (codice fiscale *omissis*),

già con sede legale in *omissis*, Via *omissis*, società

dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Vercelli n. 31/2019, in persona

del curatore fallimentare MARCONI Federica (codice fiscale

omissis), nata a *omissis* il *omissis*;

- B.R. (codice fiscale *omissis*), nato il

omissis a *omissis* e residente a *omissis*, Via *omissis*

n. 14, nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore*

della C.V.P.S. S.r.l.

Uditi alla pubblica udienza del giorno 17 gennaio 2024, con l'assistenza del

	Segretario Renzo Piasco, il Magistrato relatore Consigliere Giuseppe Maria	
	Mezzapesa, per il Pubblico Ministero, il Vice Procuratore Generale Consigliere	
	Letizia Dainelli, come da verbale.	
	Nessuno costituito in giudizio.	
	Esaminati gli atti.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio la Procura contabile ha citato i	
	convenuti in epigrafe indicati, perché se ne accerti e dichiari la responsabilità	
	amministrativo-contabile, condannandoli al risarcimento per l’importo	
	complessivo di euro 253.237,37, in favore di FINPIEMONTE S.p.A., e per essa	
	della Regione Piemonte.	
	Il danno erariale contestato sarebbe stato commesso in relazione alla	
	agevolazione di cui al bando “Interventi integrati per l’acquisizione di aziende	
	in crisi, di impianti produttivi chiusi o a rischio di chiusura” (approvato con	
	Determinazione Dirigenziale n. 33 del 22/01/2016 e s.m.i. della Direzione	
	regionale “Competitività e Coesione Sociale”) concessa, da FINPIEMONTE	
	S.p.A., alla società C.V.P.S. S.r.l.	
	2. La vicenda è venuta a conoscenza della Procura contabile a seguito della	
	trasmissione, con nota prot. STA/MM/20-10800 del 23 aprile 2020, da	
	FINPIEMONTE S.p.A., in adempimento degli obblighi di cui agli art. 51 e ss.	
	del Codice di giustizia contabile, di un dettagliato prospetto di 606 posizioni	
	debitorie riguardanti 568 soggetti, per un totale di 31,6 milioni di euro di	
	mancate restituzioni di finanziamenti erogati.	
	Dall’istruttoria che ne è seguita, è emerso quanto segue.	
	- pag. 2 di 22 -	

3. La società C.V.P.S. S.r.l. costituita in data 7

aprile 2016 (data di iscrizione 14 aprile 2016), il 04 luglio 2016 presentava domanda di accesso alle agevolazioni di cui al bando sopra richiamato, per l'acquisizione dello stabilimento di una cartiera chiusa di proprietà della Gamma Recuperi S.r.l., con un costo preventivato pari ad euro 2.168.894,00 (Sezione Investimenti) ed euro 220.500,00 (Sezione Occupazione).

Nella domanda, il Sig. B.R., nella qualità di legale rappresentante della società, dichiarava che, con tale operazione, si intendeva procedere all'acquisto ovvero alla ristrutturazione di immobili da destinare all'insediamento dello stabilimento produttivo o centro di ricerca, all'acquisto del suolo aziendale, sue sistemazioni (escluse le bonifiche), indagini geognostiche e relative spese di progettazione, nel limite del 10% del totale dei costi ammissibili per la parte relativi agli investimenti, opere murarie e assimilate, costi per macchinari e impianti (costi di *revamping* se inseriti a cespiti), attrezzature, attivi immateriali, come dettagliati nella domanda.

In quest'ultima veniva, altresì, precisato che *“l'impresa avvierà entro fine 2016 la produzione di carta da forno, carte microcrescate e carte fenoplastiche nello stabilimento che andrà ad acquisire in Guardabosone (VC) [...]”*.

A seguito del parere favorevole espresso dal Comitato di valutazione, FINPIEMONTE S.p.A., con provvedimento del 05 dicembre 2016, comunicava alla società la concessione del contributo a fondo perduto nei seguenti termini:

-Programma di investimento: contributo di euro 428.986,80, a fronte di una spesa ammessa pari a euro 2.144.934,00, per un programma di investimenti da realizzarsi negli anni 2017-2018;

	- Programma di assunzioni: contributo di euro 220.500,00, a fronte di una spesa	
	ammessa pari ad euro 220.500,00, per un programma di assunzioni da	
	realizzarsi nel periodo 2017-2019, con inserimento di 35 addetti.	
	In data 12 dicembre 2016, veniva sottoscritto, dal legale rappresentante della	
	società Sig. B., il successivo atto di adesione che prevedeva la	
	conclusione dell'investimento entro 18 mesi dalla firma dell'atto stesso e quindi	
	entro il 12 giugno 2018.	
	La Società, in data 18 maggio 2017 presentava la rendicontazione intermedia	
	delle spese sostenute per l'importo di euro 976.779,32, per la Sezione	
	investimenti e di euro 94.500,00 per la sezione Occupazione.	
	FINPIEMONTE S.p.A., in data 18 dicembre 2017, approvava detta	
	rendicontazione per l'importo di euro 854.563,94, quanto alla Sezione	
	investimenti e di euro 81.900,00, quanto alla Sezione occupazione e, in data 21	
	dicembre 2017, erogava i contributi spettanti, pari ad euro 170.912,78 per la	
	Sezione investimenti e ad euro 81.900,00 per la Sezione occupazione.	
	Scaduti i termini per la realizzazione dell'intervento in data 12 giugno 2018 e il	
	12 settembre successivo per l'invio della rendicontazione finale (come previsto	
	dall'art. 4.6 del bando ai sensi del quale " <i>la rendicontazione finale delle spese</i>	
	<i>deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di conclusione</i>	
	<i>dell'intervento</i> "), la società non presentava, né nei termini, né successivamente,	
	la rendicontazione finale del progetto, sia per la parte relativa agli investimenti,	
	sia per quella relativa agli incentivi all'occupazione.	
	Pertanto, con nota del 28 febbraio 2019, FINPIEMONTE S.p.A., in	
	applicazione delle previsioni del bando (artt. 4 e 5), dava avvio al procedimento	
	di revoca del finanziamento, poi concluso con provvedimento prot. 19-26664	
	- pag. 4 di 22 -	

del 26 agosto 2019, ove disponeva “la revoca totale dell'agevolazione concessa, pari ad € 428.986,80 di contributo a fondo perduto per la Sezione Investimenti, e pari ad € 220.500,00 per la Sezione Occupazione” e chiedeva alla Società la restituzione della somma di complessivi euro 253.237,37 di cui: “euro 170.912,78, quale quota di contributo a fondo perduto erogata con fondi regionali in data 21/12/2017 (Sezione Investimenti); euro 287,04, quale agevolazione calcolata utilizzando il tasso di interesse legale vigente alla data dell'erogazione per il periodo compreso tra la data valuta dell'erogazione (21/12/2017) e la data della revoca (26/08/2019); euro 81.900,00, quale quota di contributo a fondo perduto erogata con fondi regionali in data 21/12/2017 (Sezione Occupazione); euro 137,55, quale agevolazione calcolata utilizzando il tasso di interesse legale vigente alla data dell'erogazione per il periodo compreso tra la data valuta dell'erogazione (21/12/2017) e la data della revoca (26/08/2019)”.

In seguito ad ulteriore attività istruttoria, FINPIEMONTE S.p.A., con nota del 14 dicembre 2022, confermava l'importo del credito vantato nei confronti della C.V.P.S. S.r.l. nella misura già comunicata con nota del 6 agosto 2020 e con quella di aggiornamento del 24 novembre 2021, ovvero pari ad euro 253.237,37 (di cui euro 252.812,78, quale quota di contributi erogati con fondi regionali ed euro 424,59 per oneri di agevolazione). Con riferimento alle vicende della società, è emerso che, in data 07 giugno 2019, P.M.A. veniva nominato alla carica di amministratore unico a tempo indeterminato e che, in data 08 giugno 2019, al medesimo veniva ceduta la quota del 99% della C.V.P. S. S.r.l. per il prezzo di euro 600,00.

	Successivamente, con sentenza emessa, in data 05 novembre 2019, dal	
	Tribunale di Vercelli veniva dichiarato il fallimento della società C.	
	V.P.S. S.r.l.	
	In data 14 dicembre 2022, FINPIEMONTE S.p.A. riferiva in merito	
	all'ammissione del proprio credito al passivo del Fallimento della Società,	
	precisando che dal rendiconto di gestione risultava un attivo disponibile pari a	
	euro 54.569,76 e che non era previsto nessun riparto a proprio favore.	
	4. Espletata l'attività di indagine, ritenendo le condotte descritte corrispondenti	
	a una fattispecie di responsabilità amministrativa, la Procura contabile ha	
	emesso invito a dedurre nei confronti degli odierni convenuti.	
	Il Sig. B.R., a seguito della notifica dell'invito a dedurre, non ha	
	trasmesso deduzioni e non si è avvalso della facoltà di essere ascoltato	
	personalmente.	
	Il curatore fallimentare della società, invece, con atto datato 16 marzo 2023	
	corredato di atti e documenti, dopo aver richiamato integralmente il contenuto	
	della relazione ex art. 33 della legge fallimentare e del rendiconto finale della	
	procedura redatto ai sensi dell'art. 116 della legge fallimentare, e dopo aver	
	richiamato la sentenza con cui è stato dichiarato il fallimento della C.	
	V.P.S. S.r.l., ha relazionato in merito alle seguenti	
	circostanze:	
	- subito dopo la costituzione della società, l'assemblea dei soci della	
	C.V.P.S. S.r.l., in data 9 maggio 2016,	
	deliberava di procedere all'attuazione del programma industriale, con	
	acquisizione: del complesso immobiliare sito in Comune di <i>omissis</i> ,	
	Reg. <i>omissis</i> , poi ceduto da Gamma Recuperi S.r.l. con atto di	
	- pag. 6 di 22 -	

	compravendita del 26 aprile 2017, per il prezzo di 390.000 euro; dell’impianto	
	produttivo della cartiera di <i>omissis</i> , già C.d.A. s.r.l., per il	
	prezzo pari a complessivi 435.000 euro, con apposito accordo quadro da	
	perfezionarsi sempre entro il 31 dicembre 2016;	
	- nonostante l’inerzia nella formalizzazione dell’accordo di trasferimento	
	dell’apparato produttivo (consistente negli impianti, nelle linee di lavorazione,	
	attrezzature, mezzi di movimentazione e trasporto e di tutti i macchinari e	
	strumentazioni ed in genere di tutti i beni mobili che costituivano l’impianto	
	stesso della cartiera, come specificati negli allegati del contratto citato), il	
	B., nell’autunno del 2016 sino alla fine dell’anno, iniziava ad effettuare	
	i lavori di ripristino dell’immobile e in particolare dell’impianto e della	
	macchina continua che però, di fatto, consistevano nello smontaggio di parti	
	dell’apparato produttivo, con connesse lavorazioni edili di demolizione;	
	- alla data della declaratoria di fallimento, l’impianto della Cartiera, seppur	
	rimasto in proprietà a terzi, risultava inutilizzabile in quanto parzialmente	
	demolito e smantellato/smontato e veniva da subito verificato che quasi nulla	
	di quanto in giacenza presso lo stabilimento produttivo era di proprietà della	
	società fallita;	
	- per quanto riguardava invece l’immobile, il fallimento era stato autorizzato ex	
	art. 107, comma 6, l.f. ad intervenire nella procedura esecutiva già pendente	
	presso il Tribunale di Vercelli, rubricata al n.7/2019 e instaurata dalla Cassa di	
	risparmio del Veneto in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo	
	n.2312/2018 del 13.07.2018 (RG. 4980/2018, rep. 3169/2018) emesso in data	
	12.07.2018, nei confronti di C.V.P.S. S.r.l. e di	
	B.R., in solido tra loro, per complessivi euro 758.497,85, nel cui	
	- pag. 7 di 22 -	

	ambito l’atto di pignoramento immobiliare veniva notificato in data 10 gennaio	
	2019;	
	- la costituita società non sarebbe di fatto mai stata attiva o produttiva, in quanto	
	i dipendenti avrebbero iniziato a lavorare nel settembre del 2016 occupandosi	
	essenzialmente di sole opere di smantellamento dell’impianto esistente, dunque	
	non funzionale alla produzione (peraltro la curatela riferisce di smantellamento	
	e vendita indebiti, trattandosi di beni altrui), tanto sino alla chiusura della	
	Cartiera nella seconda metà dell’anno 2018;	
	- non essendo mai stata avviata l’attività produttiva, alla data della nomina della	
	curatela, non sussistevano crediti da recuperare, a fronte di innumerevoli	
	intimazioni di pagamento e notifiche di decreti ingiuntivi da parte di	
	banche/istituti di credito, fornitori e dipendenti di cui sarebbe stata rinvenuta	
	documentazione presso l’azienda;	
	- alla data del fallimento, il saldo di cassa sarebbe stato pari a zero;	
	- il signor B.R., era anche socio unico nonché amministratore	
	unico della società G.P.R. S.r.l. (c.f. 00441550065), dichiarata	
	fallita dal Tribunale di Treviso in data 2 agosto 2019, fallimento n. 94/2019.	
	Nella relazione ex art. 33, comma 1, l. fall., il curatore fallimentare espone,	
	inoltre, che:	
	- in data 21 novembre 2016, l’assemblea dei soci deliberava di richiedere alla	
	CR del Veneto s.p.a. un finanziamento di euro 200.000,00 a titolo di prestito	
	partecipativo della durata di 66 mesi, di cui 6 mesi di preammortamento da	
	restituire in rate trimestrali, conferendo al B. ogni più ampia facoltà in	
	merito;	
	- contestualmente deliberava di finanziare la società per euro 200.000,00 a	
	- pag. 8 di 22 -	

	titolo di futuro aumento di capitale, secondo la rispettiva quota partecipativa;	
	- il 21 luglio 2017 veniva deliberata con voto favorevole la cessione	
	dell’immobile sociale alla società G.P.R. S.r.l. per il prezzo	
	stimato di euro 390.000,00, con atto da stipularsi entro il 31 dicembre 2018 (la	
	curatela ipotizza che si sia trattata di una operazione volta a sottrarre l’immobile	
	dall’aggressione dei creditori e quindi dalle iscrizioni pregiudizievoli);	
	- per quanto riguarda invece l’apparato produttivo e i beni mobili all’interno	
	del complesso immobiliare, detti beni sarebbero stati acquistati dalla società	
	Gamma Recuperi S.r.l. dalla C.d.A. in liquidazione in concordato	
	preventivo;	
	- in data 11 maggio 2016, la Gamma Recuperi S.r.l. stipulava con C.	
	V.P.S. S.r.l. un accordo quadro e preliminare avente ad	
	oggetto due distinte cessioni: la prima del complesso immobiliare e la seconda	
	dell’apparato produttivo; in data 26 aprile 2017, veniva formalizzata la	
	compravendita del solo complesso immobiliare; non veniva invece adempiuta	
	la parte di cessione relativa al complesso produttivo, benché in uso dalla	
	società; la Gamma Recuperi S.r.l. dichiarava pertanto risolto il contratto	
	richiedendo la restituzione di tutti i beni;	
	- infine, si riferisce che, con atto del 18 settembre 2017, la C.V.	
	P.S. S.r.l. prometteva in vendita - con riserva di nomina - a G.P.	
	R. S.r.l. l’intero complesso industriale immobiliare; nella nota di	
	trascrizione vi è indicato l’impegno della C.V.P.	
	S. S.r.l. a liberare il compendio immobiliare dall’iscrizione di ipoteca	
	del 8 giugno 2017 a favore di Finleal S.r.l. (per euro 154.000,00); l’operazione	
	non si è conclusa e altri creditori hanno iscritto ipoteche sugli immobili della	
	- pag. 9 di 22 -	

società e i dipendenti della C.V.P.S. S.r.l. non

sono stati più pagati a far data dal mese di dicembre 2017.

5. La Procura contabile, per i motivi in punto di diritto contenuti nell'atto di citazione e di seguito riportati, ha ritenuto sussistere tutti i presupposti per l'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa nei confronti dei convenuti.

5.1. In primo luogo, pacifico sarebbe il rapporto di servizio che unisce il soggetto privato, che ha percepito il finanziamento pubblico in oggetto, all'ente concedente, in termini di vera e propria relazione funzionale, sulla base della consolidata giurisprudenza in materia. In particolare, secondo la Procura contabile, posto che il dato fondante della responsabilità è la distrazione dei fondi pubblici, sarebbe consequenziale che ne rispondano sia il soggetto cui il finanziamento è stato erogato, sia i soggetti che li hanno distratti per averne avuto la disponibilità.

5.2. Risulterebbe poi assodato, nella ricostruzione offerta nell'atto di citazione, che la condotta tenuta dai convenuti rappresenti, altresì, un'irregolarità nei termini di cui alla consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia UE in materia di erogazione di fondi comunitari.

5.3. Il nesso di causalità sarebbe facilmente ravvisabile tra la condotta antigiuridica di B.R. e il danno erariale arrecato con la fruizione indebita del finanziamento. Il B., infatti, amministratore unico e legale rappresentante della società, ha presentato la domanda di finanziamento e sottoscritto l'atto di adesione e, nell'esercizio della sua carica di amministratore unico, non si sarebbe attivato, come avrebbe dovuto, affinché l'investimento programmato venisse realizzato e avrebbe ommesso di presentare la

	rendicontazione finale, in palese e consapevole violazione degli obblighi	
	ritenuti essenziali dal bando.	
	5.4. Il danno erariale sarebbe costituito dallo sviamento dal fine legale tipico	
	dei contributi percepiti, da parte della società pari a complessivi euro	
	253.237,37 (di cui euro 252.812,78 quale quota di contributi erogati con fondi	
	regionali ed euro 424,59 per oneri di agevolazione), oltre ulteriori interessi e	
	rivalutazione monetaria.	
	5.5. L'elemento soggettivo sarebbe per la Procura contabile il dolo o, in via	
	meramente subordinata, la colpa grave, atteso quanto emerso con riferimento	
	alle condotte e sopra riportato.	
	6. Con nota del 12 dicembre 2023, la Curatrice ha comunicato che la procedura	
	fallimentare rubricata al n. 31/2019 del Tribunale di Vercelli, a carico di	
	C.V.P.S. S.r.l., è stata dichiarata chiusa con	
	decreto del 7 dicembre 2023, depositato in atti, per compiuta ripartizione finale	
	dell'attivo.	
	7. Nella pubblica udienza, dopo la relazione del Magistrato relatore, il Pubblico	
	Ministero ha chiesto che venga dichiarata la contumacia dei convenuti,	
	considerata la regolarità delle notificazioni.	
	Inoltre, richiamato il decreto di chiusura del fallimento per compiuta	
	ripartizione finale dell'attivo della società acquisito agli atti e rilevato che la	
	stessa non risulta cancellata dal Registro delle Imprese, ha sostenuto la	
	permanenza della legittimazione passiva della società in fallimento nella	
	persona del curatore fallimentare.	
	Nel merito, ha ribadito le argomentazioni fin qui esposte e confermato le	
	conclusioni già rassegnate precisando, in particolare, come, dalla relazione	
	- pag. 11 di 22 -	

redatta dal curatore fallimentare in risposta all'invito a dedurre, sarebbero

emersi elementi interessanti volti a evidenziare la connotazione dolosa della

condotta tenuta dall'amministratore.

Nessuno presente per i convenuti.

Tutto ciò premesso, la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Preliminarmente il Collegio dichiara la contumacia dei convenuti così come riportati in epigrafe nell'atto di citazione, che non risultano costituiti nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione e del decreto di fissazione dell'udienza.

2. Il Collegio, valutando di poter decidere la causa nel merito, senza necessità di acquisire ulteriori elementi istruttori, ritiene che la domanda debba essere accolta.

Gli accertamenti in atti confermano, infatti, lo svolgimento dei fatti così come descritti in citazione e richiamati in narrativa.

Risultano acclarati, dunque, tanto gli elementi oggettivi, quanto quelli soggettivi della responsabilità erariale nei termini di seguito evidenziati.

2.1. In primo luogo, è pacifica la sussistenza del rapporto di servizio in capo ai privati percettori di contributi pubblici, indipendentemente dal titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro sia stata svolta (cfr., *ex plurimis*, Cass., ord. n.4511/2006; Cass., S.U., ord. n.5019/2010; Cass., S.U., ord. n.111/2020; C. conti, sez. giur. Lombardia, sent. n.1316/2000).

Come ricordato recentemente da questa Sezione, *“il privato percettore di siffatti contributi è, infatti, compartecipe diretto e fattivo delle attività*

istituzionali pubbliche, sulla base del principio della c.d. funzionalizzazione pubblica dell'attività di gestione dei medesimi; conseguentemente, sussistendo in tal senso un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, egli può e deve essere chiamato a rispondere dinanzi a questa Corte per il danno ingiusto inferto al patrimonio dell'ente pubblico erogante (cfr. Cass., S.U., n.1774/2013; ex multis, Corte dei conti, Sez. I app., n.20/2011 e n.256/2011)” (Sezione giurisdizionale Piemonte, n. 56/2023, richiamata in sentenza n.97/2023).

Nel caso di specie, dunque, appare evidente l'instaurazione di un rapporto di servizio nei termini appena indicati, con riguardo tanto alla società beneficiaria, fallita, quanto all'amministratore unico e rappresentante legale *pro tempore*.

Del resto, in materia di finanziamenti pubblici, anche comunitari, è ormai consolidato, nella giurisprudenza contabile, il principio secondo cui la responsabilità si estende anche alle persone fisiche che abbiano diretto, rappresentato o amministrato le società beneficiarie dei finanziamenti pubblici, incidendo, in negativo, sulla realizzazione del programma imposto dalla Pubblica Amministrazione (cfr., ex multis, di questa Sezione, n.1/2015 e, da ultimo, n. 297/2023 e n. 7/2024).

I rappresentanti e gli amministratori delle società, infatti, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato, o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, sono in grado di provocare la frustrazione dello scopo direttamente perseguito dall'Amministrazione (cfr. Cass., S.U., n.295/2013)

Quanto alla società beneficiaria, è da considerarsi pacifica la giurisdizione contabile nei confronti di società private che abbiano percepito contributi

pubblici, anche nel caso di persona giuridica assoggettata, nelle more dell'esercizio dell'azione erariale, a fallimento o ad altre procedure concorsuali, come nel caso di specie (cfr. Sez. Piemonte, sentenza n.452/2021 e n. 297/2023, già cit.).

In linea di principio, *“le conseguenze proprie della responsabilità erariale accertate nei confronti della società si ripercuotono sull'impresa in fallimento, per la natura soggettivamente autonoma della massa a seguito della scissione degli effetti giuridici prevista dall'articolo 43 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267”* (cfr., Sezione giur. Toscana n.152/2021 e i precedenti ivi richiamati).

Queste argomentazioni valgono, dunque, anche a confermare la legittimazione passiva della Curatrice fallimentare con riferimento alla posizione della società, in verità non formalmente eccepita dalla stessa in quanto tale.

Quest'ultima, infatti, si è limitata a comunicare, in data 12 dicembre 2023, che la procedura fallimentare rubricata al n. 31/2019 del Tribunale di Vercelli, a carico di C.V.P.S. S.r.l., è stata dichiarata

chiusa con decreto del 7 dicembre 2023, depositato in atti, per compiuta ripartizione finale dell'attivo.

Al riguardo il Collegio, aderendo a quanto prospettato dalla Procura contabile in udienza, prende atto del permanere della legittimazione passiva della C.V.P.S. S.r.l. non cancellata dal registro delle imprese, nella persona del curatore fallimentare, nonostante la chiusura del fallimento per compiuta ripartizione finale dell'attivo della società.

Tanto, alla luce di quanto precisato dall'art. 118 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267 (legge fallimentare), ai sensi del quale *“la chiusura della procedura di fallimento nel caso di cui al n. 3 [quando è compiuta la*

ripartizione finale dell'attivo] non è impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore può mantenere la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 43”, così come interpretato e applicato dalla giurisprudenza (cfr. Cassazione, Sez. V, n. 38739/2023).

Una volta chiarito ciò, il Collegio non può, in ogni caso, non ribadire quanto già precisato in occasione di altri giudizi, ovvero che gli effetti della sentenza non si estendono alla persona fisica del curatore, rimasto estraneo all’attribuzione di disponibilità materiale delle risorse pubbliche di cui è causa, ed essendo il medesimo convenuto in giudizio, in ossequio alle previsioni di cui all’art. 43 del regio decreto n.267 del 1942 (*“nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore”*), al più limitato fine di consentire, anche in favore del fallimento, l’esercizio del diritto di difesa (cfr. Sez. giur. Piemonte, sentenza n. 452/2021 e Sezione giur. Toscana n.152/2021 e Sez. giur. Piemonte, sentenza n. 297/2023, già sopra citate).

2.2. Passando alla disamina della condotta, dalla complessiva lettura della documentazione in atti, nel dettaglio riportata in narrativa, e in coerenza con la giurisprudenza comunitaria in materia, alla quale la magistratura contabile, nelle proprie pronunce, ha dato continuità (cfr. Corte dei conti, Sezione II di appello, n.203/2019 e n.518/2019), risulta evidente un quadro normativo e fattuale dal quale emerge lo svolgimento di condotte dolose che hanno integrato gravi irregolarità, nonché il mancato perseguimento delle finalità del finanziamento, ovvero, in difetto di documentazione probatoria di parte di segno contrario, il non utile impiego dell’erogazione pubblica (*rectius*,

l'indimostrata destinazione delle risorse assegnate alle predeterminate pubbliche finalità), se non un vero e proprio sviato impiego della stessa.

In primo luogo, l'impresa beneficiaria, come rappresentato nell'atto di citazione, risulta non aver presentato entro i termini, né successivamente, la rendicontazione finale delle spese attraverso la quale avrebbe dovuto documentare la fruizione del contributo per il raggiungimento delle finalità pubblicistiche perseguite dal bando e per le quali il contributo era stato erogato, precludendo a FINPIEMONTE S.p.A. la possibilità di effettuare i dovuti controlli sull'effettivo corretto impiego delle risorse.

Trattasi di omissioni che hanno costituito causa di revoca totale dell'agevolazione concessa, determinando un danno all'erario rappresentato dall'importo erogato e non restituito.

Sul punto, vale quanto ricordato dalla Procura nell'atto introduttivo di questo giudizio: la giurisprudenza della Corte di giustizia CE, a proposito dei fondi comunitari, stabilendo un principio generale in materia di concessione di finanziamenti pubblici, ha precisato che *“il sistema di sovvenzioni messo a punto dalla normativa comunitaria si basa in particolare sull'adempimento da parte del beneficiario di una serie di obblighi che gli danno diritto a ricevere il contributo finanziario previsto. Se il beneficiario non adempie tutti i suoi obblighi, [...] risulta che la Commissione può riconsiderare la portata dei suoi obblighi”* e che *“il principio della tutela del legittimo affidamento non può essere invocato da un beneficiario che abbia commesso una violazione manifesta della normativa vigente”* (cfr. Corte di giustizia CE, Terza Sezione, 13 marzo 2008, causa Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening -C-383/06). E, ancora, *“costituisce irregolarità qualsiasi*

violazione di una disposizione del diritto dell'Unione derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell'Unione o ai bilanci da questa gestiti, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto dell'Unione, ovvero una spesa indebita" (cfr. Corte di giustizia CE, Quarta Sezione, 21 dicembre 2011, causa *Chambre de commerce et d'industrie de l'Indre* - C465/10).

La giurisprudenza contabile, del resto, pacificamente sostiene che la mancata puntuale rendicontazione della spesa effettuata con risorse pubbliche comprova l'antigiuridicità oggettiva della condotta, in virtù del principio contabile generale di necessaria documentazione della spesa (C. conti, Sez. III app., 22 settembre 2020, n.152).

In altri termini, risulta violato il generale obbligo di giustificazione delle modalità di fruizione delle risorse collettive secondo le precipue finalità delle medesime, sia pure con le modalità peculiari eventualmente indicate dalle specifiche previsioni che, volta per volta, le disciplina.

Pertanto, in materia di contributi pubblici incisi da vincoli di destinazione - stante l'omessa rendicontazione e secondo il regime probatorio disciplinato dall'art. 2697 c.c. -, spetta in ogni caso al percettore beneficiario degli stessi dimostrarne il corretto impiego, nell'*an*, nel *quando* e nel *quomodo*, e, dunque, la coerenza del beneficio alle finalità previste (cfr., *ex plurimis*, Corte dei conti, Sez. giur. Lombardia, n.159/2015), fornendo gli idonei elementi di riscontro - *in primis*, attraverso l'adempimento dell'obbligo di rendicontazione - rispetto alle obbligazioni assunte al momento dell'ottenimento e alle condizioni

previste dal bando o dalla legge (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Friuli Venezia-Giulia, n.62/2014; Sez. giur. Lazio, n.914/2013; Sez. giur. Piemonte n.130/2015, n. 56/2023 e n.56/2023).

Ne consegue che la prova dell'illiceità della condotta contestata a carico dei convenuti deve ritenersi sufficientemente raggiunta.

A conferma di ciò, non può, peraltro, non osservarsi ulteriormente - avendo riguardo alla condotte così come emerse dalla relazione redatta dalla Curatrice fallimentare in risposta all'invito a dedurre, nonché dalla relazione della stessa ex art. 33 della legge fallimentare e dal rendiconto finale redatto ai sensi dell'art. 116 della medesima legge (nel dettaglio riportate nella parte in fatto e a cui si rinvia) - come la società, una volta incassata l'erogazione pubblica, non abbia svolto l'attività per la quale quest'ultima era stata conferita, non destinando i fondi alle finalità per cui erano destinati.

2.3. Per quanto ampiamente esposto, emerge con evidenza, il nesso di causalità, rispetto al danno erariale contestato, delle condotte antigiuridiche dei convenuti che hanno presentato la domanda di finanziamento ed ottenuto lo stesso senza rispettare le disposizioni previste dal bando e il danno erariale conseguente alla mancata integrale restituzione del contributo percepito.

2.4. Quanto all'elemento soggettivo, in primo luogo va ricordato, come più volte ritenuto da questa Sezione, che la richiesta di un finanziamento a valere su risorse della fiscalità generale impone ai richiedenti non soltanto una condotta connotata da prudenza e corretta valutazione nella fase di richiesta del contributo/finanziamento, trattandosi di risorse pubbliche a finalità predeterminate e vincolate, ma anche un comportamento coerente e rigoroso rispetto delle modalità di richiesta, di fruizione, nonché di rendicontazione. Ciò,

anche in relazione alla stretta connessione tra il ruolo di amministratore ed il beneficio rappresentato dal finanziamento, rispetto al quale il medesimo è implicitamente garante del buon fine del programma di matrice pubblicitaria ad esso sotteso che, in definitiva, si iscrive nel generale principio costituzionale del buon andamento (cfr. questa Sezione, n.227/2022, n.56/2023 e n.97/2023).

Tanto premesso, nel caso all'esame, a giudizio di questo Collegio, l'antigiuridicità della condotta causativa del danno contestato, così come accertata, appare chiaramente compatibile con una qualificazione dolosa della stessa.

In particolare, risulta confermata la connotazione in termini di intenzionalità della condotta, quantomeno sotto il profilo del dolo contrattuale (cfr., da ultimo, di questa Sezione, sent. n.56/2023 e n.97/2023), riconducibile a un inadempimento volontario ovvero cosciente dell'obbligazione contrattuale, segnatamente di quella di rendicontazione, non soltanto sotto il profilo meramente formale, ma in quanto presupposto indispensabile - secondo i principi generali contabili di trasparenza e verificabilità dettati dalla l. n.196/2009 (Allegato 1 "Principi contabili generali") in materia di finanza pubblica – per consentire il controllo dell'effettivo impiego delle risorse assegnate per il conseguimento della pubblica finalità (cfr., *ex multis*, Corte dei conti, Sez. I, n.143/2007 e n.358/2007). Tanto, peraltro, senza che sia necessario accertare, in capo ai responsabili, il requisito della piena consapevolezza del danno e delle conseguenze pregiudizievoli per l'Erario (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Sardegna, n.128/2015).

Nella specie, peraltro, risulta chiaramente come le condotte dei convenuti si

	siano contraddistinte non solo per la cosciente violazione delle disposizioni	
	previste dal bando, ma anche, per tutto quanto sopra illustrato, anche per il	
	consapevole sviamento delle risorse pubbliche ricevute, non essendo stata	
	svolta l'attività per la quale queste ultime erano state conferite e non venendo	
	utilizzati, quindi, i fondi per le finalità per cui erano stati destinati.	
	2.5. In ordine alla quantificazione del danno, lo stesso risulta essere pari al	
	finanziamento mai restituito, maggiorato degli oneri di agevolazione, per	
	complessivi euro 253.237,37 (di cui euro 252.812,78 quale quota di contributi	
	erogati con fondi regionali ed euro 424,59 per oneri di agevolazione), importo	
	confermato da FINPIEMONTE S.p.A. con la nota di aggiornamento del 14	
	dicembre 2022.	
	3. Per quanto fin qui illustrato, non può che accogliersi la domanda attorea di	
	condanna dei convenuti con vincolo di solidarietà ai sensi dell'art. 1, comma 1-	
	<i>quinqüies</i> , della legge n.20 del 1994, per l'importo complessivo di euro	
	253.237,37.	
	L'importo di danno è pertanto da ritenersi attuale, ferma restando la necessità	
	di tenere conto dell'eventuale parziale refusione in sede di esecuzione.	
	4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in	
	dispositivo in favore dell'Erario dello Stato.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in	
	composizione collegiale, dichiara la contumacia dei convenuti e	
	definitivamente pronunciando, condanna in solido, C.V.	
	P.S. S.r.l., in persona del curatore fallimentare MARCONI	
	Federica, e B.R., al pagamento, in favore di FINPIEMONTE	
	- pag. 20 di 22 -	

	S.p.A., di complessivi euro 253.237,37	
	(duecentocinquatremiladuecentotrentasette/37), comprensivi di rivalutazione	
	monetaria, oltre interessi legali dai singoli pagamenti dei contributi percepiti al	
	saldo;	
	condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di giudizio in favore	
	dell’Erario, liquidate in euro 637,61 (seicentotrentasette/61).	
	Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 17 gennaio 2024, con	
	l’intervento dei magistrati:	
	Marco PIERONI Presidente	
	Giuseppe Maria MEZZAPESA Consigliere relatore	
	Cristiano BALDI Consigliere	
	Il Giudice Estensore Il Presidente	
	Giuseppe Maria MEZZAPESA Marco PIERONI	
	<i>F.to digitalmente F.to digitalmente</i>	
	Depositata in Segreteria il 16/02/2024	
	Il Direttore della Segreteria	
	Caterina SCRUGLI	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto	
	legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il “Codice in materia di protezione	
	dei dati personali”	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di	
	detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.	
	- pag. 21 di 22 -	

Torino, data della firma digitale

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri
dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 16/02/2024

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente